

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1997 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2019

relativo alla riapertura dell'inchiesta in seguito alla sentenza del 19 settembre 2019 nella causa C-251/18 Trace Sport SAS, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il 26 settembre 2012 la Commissione ha aperto, con il regolamento (UE) n. 875/2012 ⁽²⁾, un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
- (2) Il 5 giugno 2013 il Consiglio ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013 ⁽³⁾ («il regolamento controverso»), il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.
- (3) Con la sentenza del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, *City Cycle Industries/Consiglio*, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio nei limiti in cui tale regolamento riguarda la *City Cycle Industries* («*City Cycles*»).
- (4) Nei punti da 82 a 97 di tale sentenza il Tribunale ha innanzitutto analizzato gli elementi di prova forniti dalla *City Cycle* durante l'inchiesta e ha concluso che tali elementi non dimostravano che la *City Cycle* fosse effettivamente un esportatore di biciclette di origine srilankese o che soddisfacesse i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. In secondo luogo, al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tuttavia stabilito che il Consiglio non disponeva di elementi di prova tali da trarre validamente la conclusione, al considerando 78 del regolamento in questione, che la *City Cycle* fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. Infine, al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sostenuto che non si poteva escludere che le pratiche, i processi o le lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping iniziale, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, vedessero la *City Cycle* coinvolta in operazioni di trasbordo.
- (5) Il 26 gennaio 2017 le impugnazioni proposte contro la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 sono state respinte dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-248/15P, C-254/15P e C-260/15P ⁽⁴⁾, *City Cycle Industries/Consiglio*.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 875/2012 della Commissione, del 25 settembre 2012, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con importazioni di biciclette provenienti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cause riunite C-248/15 P (ricorso presentato dall'industria dell'Unione), C-254/15 P (ricorso presentato dalla Commissione europea) e C-260/15 P (ricorso presentato dal Consiglio dell'Unione europea).

- (6) In seguito a tale sentenza della Corte di giustizia la Commissione ha riaperto parzialmente l'inchiesta antielusione relativa alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, la quale ha condotto all'adozione del regolamento controverso, riprendendola dal punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura si limitava all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia per quanto riguarda la City Cycle. In seguito a tale riapertura la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/28, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries.
- (7) Il 19 settembre 2019, nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da Rechtbank Noord-Holland, con la sentenza nella causa C-251/18, *Trace Sport SAS*, la Corte di giustizia ha stabilito che il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio è invalido nella parte in cui riguarda le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tale paese. La Corte di giustizia ha concluso che il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio non conteneva alcuna analisi individuale delle pratiche di elusione in cui le società Kelani Cycles e Creative Cycles potevano essere state coinvolte. La Corte di giustizia ha sostenuto che la conclusione relativa all'esistenza di pratiche di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo sulla duplice constatazione espressamente effettuata dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra l'Unione e lo Sri Lanka e, dall'altro, la mancata collaborazione di alcuni produttori esportatori. In base a ciò la Corte di giustizia ha dichiarato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio è invalido nella parte in cui riguarda le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tale paese.
- (8) In conformità all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.
- (9) Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che quando una sentenza della Corte annulla un regolamento che istituisce dazi antidumping o dichiara tale regolamento invalido, l'istituzione chiamata ad adottare le misure che comporta l'esecuzione di tale sentenza ha la facoltà di riprendere il procedimento all'origine di detto regolamento, sebbene tale facoltà non sia espressamente prevista dalla normativa applicabile ⁽⁵⁾.
- (10) Inoltre, fatta salva l'ipotesi in cui l'irregolarità accertata abbia determinato l'illegittimità di tutto il procedimento, l'istituzione interessata ha la facoltà, per adottare un atto volto a sostituire l'atto annullato o dichiarato invalido, di riprendere tale procedimento unicamente nella fase in cui tale illegittimità si è verificata ⁽⁶⁾. Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antielusione mediante il regolamento (UE) n. 875/2012 della Commissione.
- (11) La Commissione ha quindi la possibilità di rettificare gli aspetti del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che hanno determinato la dichiarazione di invalidità, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza della Corte ⁽⁷⁾.
- (12) La Commissione ha pertanto deciso di riaprire l'inchiesta antielusione al fine di rettificare l'illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia.
- (13) Considerato che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, non è interessato dalle irregolarità individuate dalla Corte di giustizia nella causa C-251/18, i dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries non rientrano nel presente procedimento.

2. PROCEDURA DI RIAPERTURA

2.1. Riapertura

- (14) Alla luce di quanto precede, la Commissione riapre l'inchiesta antielusione riguardante le importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91) spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, *Deichmann*, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 73; cfr. anche sentenza della Corte del 19 giugno 2019, *P&J Clark International*, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

⁽⁶⁾ *Ibid.*, punto 74; cfr. anche sentenza della Corte del 19 giugno 2019, *P&J Clark International*, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

⁽⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio*, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.

dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, che ha condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, e la riprende dal punto in cui si è verificata l'irregolarità, pubblicando il presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (15) La riapertura si limita all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 *Trace Sport SAS*. In tale sentenza l'illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia riguarda l'obbligo delle istituzioni dell'Unione di sostenere l'onere della prova derivante dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, allora in vigore.
- (16) La mancanza, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, di una motivazione sufficiente concernente gli elementi di prova disponibili sull'esistenza di pratiche di elusione nello Sri Lanka deve pertanto essere rettificata.

2.2. Registrazione

- (17) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire che, qualora i risultati dell'inchiesta confermino l'elusione, dazi antidumping di importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.
- (18) La Commissione può, mediante regolamento, disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

2.3. Comunicazioni scritte

- (19) Le parti interessate sono invitate a manifestarsi e a comunicare le loro osservazioni, a fornire informazioni e a presentare elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell'inchiesta entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2.4. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

- (20) Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda dovrà essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni riguardanti la riapertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

2.5. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

- (21) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.
- (22) Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») ⁽⁸⁾.
- (23) Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, tali informazioni potranno non essere prese in considerazione.

⁽⁸⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

- (24) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica o tramite la piattaforma (<https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI>)^(*), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando la posta elettronica o TRON.tdi, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H Ufficio: CHAR 04/039 1049 Bruxelles
BELGIO
E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

2.6. Omessa collaborazione

- (25) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (26) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
- (27) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
- (28) L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

2.7. Consigliere-auditore

- (29) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (30) Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
- (31) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta.

^(*) Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf>.

- (32) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

2.8. Trattamento dei dati personali

- (33) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (34) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157872.pdf.

2.9. Informazioni per le autorità doganali

- (35) Le autorità doganali nazionali sono invitate ad attendere la pubblicazione dei risultati dell'inchiesta riaperta prima di decidere in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi contemplati dal presente regolamento. Tale pubblicazione dovrebbe avvenire, di norma, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

2.10. Comunicazione delle informazioni

- (36) Le parti interessate saranno informate ulteriormente dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende dare esecuzione alla sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione riapre l'inchiesta antielusione riguardante le importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91) spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, che ha condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio.

Articolo 2

1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione dei risultati dell'inchiesta riaperta prima di decidere in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi contemplati dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
